

Atto di variazione INFORTUNI

Con il presente atto di variazione le Parti convengono che il contratto è prestato per le garanzie e con i limiti di seguito precisati.

10040000100147181814

AGENZIA MILITELLO IN VAL DI CATANIA										NUMERO POLIZZA 147181814	
COD. AG.	COD. SUBAG.	RAMO	NUMERO POLIZZA	IL ARCH. AG.	PRODOTTO	CLASSE	ESPIR. POL.	E. PR.	E. R. PR.	OP.	INDOLE (COD. AL. M. B. D.)
139132	100	77	1767822271		103	12	2020	1	0	0	
EFFETTO VARIAZIONE		SCADENZA POLIZZA		SCADENZA PRIMA RATA		CODICE RITRAZIONE		ANNUALE		DATA ESTINZIONE	
01/10/2021		01/10/2022		01/10/2022		1		ANNUALE		30/09/2023	
CONVENZIONE			COLAZIONE		PRODOTTORE		SESSA		COSTI (PER CLIENTI)		PREMIO P.V.
CONVENZIONE SCUOLE			3495						2400		92
CONTRAENTE / ASSICURATO										CODICE CLIENTE / CLIENTI	
[C.S. OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS - VIALE LIBERTA', 20 - 95040 RAMACCA CT.										82002420873	
PREMIO NETTO		ACCESSORI		PREMIO TASSABILE		TASSO		PREMIO (PREMIO NETTO + ACCESSORI)		PREMIO (PREMIO NETTO + ACCESSORI) TASSABILE	
2.287,82		443,17		2.630,99		65,72		2.696,76		CT	
PREMIO NETTO		ACCESSORI		PREMIO TASSABILE		TASSO		PREMIO (PREMIO NETTO + ACCESSORI) TASSABILE		COMBINAZIONI	
1,93		0,28		2,21		0,06		2,27			
POLIZZA SOSTITUITA (AL. RAMO / NUMERO)			POLIZZA SOSTITUITA (AG. RAMO / NUMERO)			INSTRUMENTI (AL. RAMO / NUMERO)			RISERVA (AL. RAMO / NUMERO)		
39132 77 170513850											
CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER SPECIFICI RAMI											
80											

RIEPILOGO DELLE PERSONE - GARANZIE PRESTATE - SOMME ASSICURATE - FRANCHIGIE (AD USO AMMINISTRATIVO)

GRUPPO 1		N	TASSO % (*)	RETRIBUZIONE (%)	PREMIO ANNUO
INFORTUNI: MORTE		1.188	0,006	100.000,00	0,60
INVALIDITÀ PERMANENTE			0,006	150.000,00	0,95
INABILITÀ TEMPORANEA (PER OGNI GIORNO)					
RIMBORSO SPESE SANITARIE (PER ANNO ASSICURATIVO)				8.000,00	0,40
RICOVERO OSPEDALIERO (PER OGNI GIORNO)			0,005	50,00	0,28
MALATTIA: RICOVERO OSPEDALIERO (PER OGNI GIORNO)					
GRUPPO 2		N	TASSO % (*)	RETRIBUZIONE (%)	PREMIO ANNUO
INFORTUNI: MORTE					
INVALIDITÀ PERMANENTE					
INABILITÀ TEMPORANEA (PER OGNI GIORNO)					
RIMBORSO SPESE SANITARIE (PER ANNO ASSICURATIVO)					
RICOVERO OSPEDALIERO (PER OGNI GIORNO)					
MALATTIA: RICOVERO OSPEDALIERO (PER OGNI GIORNO)					
TOTALE PREMIO ANNUO TASSABILE					2,23

(*) DA INDICARE SOLO PER POLIZZE RAPPORTATE ALLE RETRIBUZIONI

(**) SE INDICATE IN DEROGA A QUELLE PREVISTE DALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONVENUTE NEL FASCICOLO INFORMATIVO COMPLETO DEL CONTRATTO (ART. 10) DEL PRESENTE DOCUMENTO

NOTE:

* Premia per Morte e Invalidità Permanente (vigente art. 15 comma 1 lett. F) del D.P.R. 917/86) euro 1.704,69

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Il Contraente (o chi)

in relazione alle persone ed agli eventi garantiti dalla presente polizza, il (il) Contraente dichiara che:
- non esistono altre polizze della Società o di altre Compagnie di assicurazione riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

di UN PRODOTTORE

Via Umberto I, 99 - 00186 Roma - Tel. 06 47811



IL CONTRAENTE

Gaselle Roberto

Emessa il 30/09/2021

Il premio della rata alla firma è stato pagato il _____

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avvanno cadenza annuale

Riservato all'agenzia

Registrato il _____

UnipolSai
L'Agente o l'Incaricato

MAGGIORANI

Via Umberto I, 99 - 00186 Roma - Tel. 06 47811

1031

**Allegato all'Atto di variazione
INFORTUNI CUMULATIVA**NUMERO POLIZZA
AGENZIAI/39132/77/176782227/1
MILITELLO IN VAL DI CATANIA

SUBAGENZIA 100

Contraente/Assicurato I.C.S. OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS
Domicilio VIALE LIBERTA', 20 - 95040 RAMACCA - CT
Partita IVA 82002420873

VARIAZIONE AI CONTENUTI DI POLIZZA**ART. 1) - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'Assicurazione di cui alla presente polizza vale per gli infortuni che colpissero gli Assicurati (Preside, Direttore, Alunni, personale docente e non docente) derivanti da tutte le attività scolastiche e parascolastiche, organizzate dalla Contraente oppure da terzi ma a cui la Contraente ha esplicitamente aderito, sia all'interno che all'esterno dei locali dove vengono svolte le lezioni (gite ricreative ed educative, stages, attività ginniche, giochi della gioventù, ecc.), in qualunque orario ed in qualunque giorno, compresi i festivi, per tutta la loro durata anche se si protraesse di varie ore rispetto a quella dichiarata nel programma, sempreché siano autorizzate dal Consiglio di Circolo/Istituto o dal Direttore/Preside

Rischio itinere

In copertura è compreso inoltre, il tragitto, anche con uso di veicoli, da casa all'Istituto Scolastico e viceversa, nei limiti di tempo di un'ora prima dell'inizio delle lezioni o dell'attività esterna ed un'ora dopo il termine delle stesse, compreso l'eventuale tragitto per il trasferimento del personale che svolga servizio presso più Istituti Scolastici e/o Sedi
Limitatamente al rischio itinere, le garanzie della presente copertura assicurativa s'intendono prestate nella misura ridotta del 50%.

"Settimane bianche" e sport della "neve"

Limitatamente ai sinistri accaduti durante le "settimane bianche" o la pratica di sport collegati alla neve (compreso il pattinaggio sul ghiaccio) e fermo restando che tali attività si svolgano con il patrocinio della Contraente, le garanzie della presente copertura assicurativa s'intendono prestate nella misura ridotta del 50%.

La copertura inoltre s'intende automaticamente estesa:

- a familiari che si trovano all'interno della scuola per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto;
 - a familiari che partecipano alle uscite organizzate e autorizzate dalla scuola in veste di partecipanti/accompagnatori degli allievi;
 - a familiari stessi che volontariamente svolgono attività all'interno della scuola;
 - a tutti i supplenti temporanei, a condizione che l'insegnante sostituito risulti assicurato;
 - agli Operatori della scuola, a condizione che gli Operatori stessi siano nominativamente identificati con apposito elenco da allegare al presente contratto e sia versato il relativo premio, nella qualità di membri di diritto degli Organi Collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31/05/1974 e ss.mm.
 - agli insegnanti che non hanno aderito alla copertura assicurativa ai sensi dell'art. 13 delle *Condizioni Particolari* quando si trovano nella veste di accompagnatori degli studenti durante le attività della scuola (quali gite, visite guidate, soggiorni, viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche in genere) e in qualità di Membri di diritto degli Organi Collegiali d'Istituto;
 - ai partecipanti a corsi post-diploma o di formazione/istruzione;
- sempreché l'attività delle persone sopraindicate risulti da autorizzazione nominativa effettuata da parte degli Organi d'Istituto competenti.

ART. 2) - MASSIMALI E GARANZIE

Ciascun Assicurato è garantito per le seguenti somme assicurate: GARANZIA	SOMMA ASSICURATA
Morte Euro 100.000,00	
Invalità permanente Euro 150.000,00	
Indennità di ricovero ospedaliero Euro 50,00	
Day Hospital Euro 25,00	
Danni estetici permanenti Euro 5000,00	
Ingessatura Euro 25,00	
Danni al vestiario Euro 200,00	

1031

**Allegato all'Atto di variazione
INFORTUNI CUMULATIVA**NUMERO POLIZZA
AGENZIA1/39132/77/176782227/1
MILITELLO IN VAL DI CATANIA

SUBAGENZIA 100

La garanzia non è operante per danni estetici al tronco, all'addome e agli arti.
Le cicatrici multiple o perdite di sostanza (parti molle e/o ossee) al volto, sono valutabili al massimo con le stesse cifre percentuali previste per la "gravissima deformazione del viso".
Nel caso di danni estetici permanenti plurimi l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola menomazione. In ogni caso la percentuale della invalidità permanente indennizzabile complessiva, ivi compresa quella derivante dalle altre conseguenze dell'infortunio, non potrà superare il valore massimo del 100%.

La Società non corrisponderà alcun indennizzo per danni estetici permanenti quando questi sono di grado non superiore al 5%.

Se, invece, essi risultano superiori a tale percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.
Nel caso in cui il grado dei danni estetici permanenti sia pari o superiore al 25%, la Società liquiderà l'indennizzo senza applicazione di franchigia.

Art. 5) - INGESSATURA

Qualora a seguito di infortunio garantito a termini di polizza, all'Assicurato venga applicata in Istituto di Cura una ingessatura e/o apparecchi protesici inamovibili agli arti inferiori/superiori, applicati e/o da rimuovere da personale medico, la Società corrisponderà una diaria giornaliera per un massimo di 20 giorni per ogni sinistro. Limitatamente agli arti superiori, la somma assicurata deve intendersi ridotta nella misura del 50%.

Art. 6) - DANNI AL VESTIARIO

In conseguenza di un infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa all'Assicurato le spese effettivamente sostenute per l'acquisto del suo vestiario in sostituzione di quello danneggiato avente analogo valore.

Art. 7) - SPESE DI PRIMO TRASPORTO

Qualora a seguito di un infortunio indennizzabile a termini di polizza l'Assicurato debba essere trasportato in Ambulatorio oppure in Istituto di Cura, la Società rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo che ha effettuato il primo trasporto, imbrattata o danneggiata a causa del trasporto stesso necessario per il soccorso dell'Assicurato.

Art. 8) - CURE PER PROTESI DENTARIE

La Società rimborsa all'Assicurato, nei limiti della somma prevista in polizza e per infortunio indennizzabile a termini di polizza, le spese relative alla prima protesi, sempreché applicata entro un anno dal giorno dell'infortunio, con il limite massimo di Euro 500,00 per dente.

Art. 9) - ACQUISTO LENTI

La Società rimborsa - fino alla concorrenza della somma assicurata - le spese sostenute dall'assicurato per l'acquisto di lenti, comprese quelle a contatto, che risultassero danneggiate a seguito d' infortunio, indennizzabile a termini di polizza, che abbia comportato una lesione al viso riscontrata in Istituto di Cura e sempreché la relativa spesa venga sostenuta entro un anno dal giorno dell'infortunio stesso. Sono comprese in garanzia anche le spese sostenute per l'acquisto della relativa montatura fino alla concorrenza della somma assicurata.

Art. 10) - RIMBORSO SPESE PER STAGES ALL'ESTERO

Qualora la Direzione Didattica organizzi scambi di classe oppure stages con Paesi stranieri, la Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale previsto in polizza, le spese sostenute per cure ospedaliere rese necessarie da malattia che colpisca l'Assicurato mentre si trova all'estero;
per il rientro anticipato o posticipato sostenute dall'Assicurato in conseguenza di infortunio o di malattia verificatosi all'estero;
per il rientro anticipato dell'Assicurato dovuto a decesso di un familiare;
per il viaggio di un familiare dell'Assicurato partecipante allo stages reso necessario a seguito di ricovero superiore a 5 giorni consecutivi, dovuto ad infortunio o malattia dell'Assicurato.

La Società effettua il pagamento di quanto dovuto su prestazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate.

Art. 11) - PERDITA ANNO SCOLASTICO

A seguito d'infortunio indennizzabile a termini di polizza, che dovesse comportare la perdita dell'anno scolastico, la Società liquiderà all'Assicurato un importo forfettario pari a quanto indicato nella specifica voce dell'art. 1 delle Condizioni Particolari. La perdita dell'anno scolastico e la sua causa devono risultare da dichiarazione rilasciata dall'Istituto Scolastico.

Art. 12) - PERSONE ASSICURATE

L'Istituto Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli assicurati.
Per la loro identificazione si farà riferimento alle risultanze dei registri tenuti dal Contraente, il quale si obbliga a dare in visione in qualsiasi momento alle persone incaricate dalla Compagnia di fare accertamenti e controlli.

Art. 13) - NUMERO DEGLI ASSICURATI

Il Contraente dichiara che, al momento della stipula del presente contratto, gli assicurati sono: **Attività degli assicurati**

Numero degli assicurati
1188

**ALLEGATO 3
 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

SEZIONE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Cognome e Nome	MAGGIORE SALVATORE	
Iscrizione nel registro	Sezione	A
	N. iscrizione	A000072468
	Data di iscrizione	16/03/2010
Ruolo	Responsabile dell'attività di intermediazione	
Denominazione sociale dell'intermediario per il quale è svolta l'attività	MAGGIORE ASSICURAZIONI & C SAS	
Iscrizione nel registro	Sezione	A - Società Agente
	N. iscrizione	A000334469
	Data di iscrizione	16/03/2010
Indirizzo sede legale	VIA UMBERTO 8 MILITELLO IN VAL DI CATANIA CT 95043	
Telefono	096655930	
Indirizzo mail	39132@unipolsai.it	
Indirizzo mail PEC (Posta certificata)	maggioreassicurazioni@pec.impresecatania.it	
Sito internet attraverso cui è promossa o svolta l'attività di distribuzione		

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, via del Quirinale, 21 Roma - è l'Autorità competente alla vigilanza dell'attività di distribuzione svolta.

SEZIONE II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

- a. Le seguenti informazioni sono disponibili nei locali del distributore oppure, ove esistente, pubblicate sul suo sito internet
- elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o lettere di incarico. Nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto in Sezione E, l'elenco riporta i rapporti dell'intermediario principale con i quali collabora.
 - l'elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
- b. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il contraente può richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1

SEZIONE III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

- a) L'intermediario, sia quello che entra in contatto con il cliente sia quello per cui viene svolta, l'attività non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o ai diritti di voto delle imprese di assicurazione rappresentate;
- b) L'impresa di assicurazione UnipolSai Assicurazioni S.p.A. non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

SEZIONE IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati al contraente da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

- b) Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziana, può inoltrare per iscritto alla Compagnia con le seguenti modalità eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o il comportamento della Società o dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori)

scrivendo a:	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti - Via della Unione Europea n.3/B 20097 San Donato Milanese (MI)
inviando un fax al numero:	02 51815353
inviando un e-mail all'indirizzo:	reclami@unipolsai.it
compilando il modulo online sul sito:	www.unipolsai.it

I reclami relativi al comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) possono essere inoltrati anche presso l'Agenzia con le seguenti modalità:

Riferimenti dell'Intermediario	
scrivendo a:	MAGGIORE ASSICURAZIONI & C.SAS VIA UMBERTO 8 MILITELLO IN VAL DI CATANIA CT 95043
inviando una e-mail all'indirizzo:	39132@unipolsai.it

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome, domicilio e codice fiscale (o partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela.
 Nel caso in cui il reclamo abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), l'esponente potrà rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.42.133.206, PEC: ivass@pec.ivass.it, Info su: www.ivass.it

I reclami indirizzati all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Compagnia, contengono:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Società o all'Intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

E' possibile presentare reclamo alla CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma - telefono 06 84771 - oppure Via Broletto, 7 - 20123 Milano - telefono 02 724201 per questioni attinenti la trasparenza informativa del Documento contenente le Informazioni Chiave (KID); nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

- c) Si ricorda che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziana, è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
- **Mediazione**, interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
 - **Negoziazione assistita**, tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).
 - **Procedura di conciliazione paritetica**, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della Società www.unipolsai.it.
 - **Procedura di arbitrato** ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
 - **Perizia contrattuale ed arbitrato**, ove prevista dalle Condizioni di assicurazione per le garanzie diverse dalla R.C. Auto.

Il presente documento, a titolo di nota informativa ai sensi dell'art. 58 comma 4 del Regolamento IVASS 40/2018, viene consegnato o trasmesso in formato elettronico ai sensi dell'art. 61 del Regolamento IVASS 40/2018, come da scelta effettuata dal Cliente.

Cliente o Contraente	Codice fiscale o P.IVA o Data e Luogo di Nascita
Nominativo / Ragione sociale I.C.S. OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS	82002420873

ALLEGATO 4
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite:

Cognome e Nome	MAGGIORE SALVATORE	
Iscrizione nel registro	Sezione	A
	N. Iscrizione	A000072468
	Data di Iscrizione	16/03/2010

SEZIONE I - Informazioni modello di distribuzione

L'intermediario agisce in nome e per conto delle seguenti imprese di assicurazione:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

Il prodotto distribuito è emesso da UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

SEZIONE II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario distribuisce in modo esclusivo, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007, i contratti delle seguenti imprese di assicurazione:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

L'intermediario non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare sé stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui tale distributore possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente.

SEZIONE III - Informazioni relative alle remunerazioni

L'intermediario percepisce un compenso sotto forma di una combinazione di commissione inclusa nel Premio assicurativo e altro tipo di compenso compresi benefici economici ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata.

L'informativa contenuta nella presente SEZIONE III, in caso di collaborazioni con intermediari iscritti alla sezione E del Registro è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

SEZIONE IV - Informazioni sul pagamento dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi:

i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;

Sono ammesse le seguenti modalità di pagamento dei premi:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Il presente documento, a titolo di nota informativa ai sensi dell'art. 56 comma 4 del Regolamento IVASS 40/2018, viene consegnato o trasmesso in formato elettronico ai sensi dell'art. 61 del Regolamento IVASS 40/2018, come da scelta effettuata dal Cliente.

Cliente o Contraente	Codice fiscale o P.IVA o Data e Luogo di Nascita
Nominativo / Ragione sociale I.C.S. OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS	82002420873

ALLEGATO 4-TER
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet, ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Cognome e Nome	MAGGIORE SALVATORE	
Iscrizione nel registro	Sezione	A
	N. iscrizione	A000072468
	Data di iscrizione	16/03/2010

SEZIONE I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

SEZIONE II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.